

**STATUTO  
DELL'ENTE  
OPERA PIA  
COLLEGIO MARIA SS. ADDOLORATA  
FELICIA SCHININA'  
IN RAGUSA**

**Art.1**

L'Ente "Opera Pia Collegio Maria SS. Addolorata Felicia Schininà", è una istituzione costituita il 20 dicembre 1795 dalla nobildonna Felicia Schininà, con testamento rogato dal Notaio Martino Sortino di Ragusa, riconosciuta con decreto reale in data 2 marzo 1799.

In continuità con la volontà della fonditrice, l'istituzione ha come finalità la realizzazione di servizi socio-assistenziali secondo le necessità del tempo attuale, in particolare nei campi della formazione, sia scolastica che lavorativa, dell'educazione, della cultura, dell'economia, della sanità, dell'assistenza e di quant'altro possa contribuire, al progresso materiale e morale, sociale, religioso e culturale della comunità Ragusana, dedicando speciale attenzione e cura alle sue componenti più deboli e disagiate.

L'istituzione ha sede in Ragusa, Corso Italia, 101

**Art.2**

Per la realizzazione delle finalità istituzionali l'Ente agisce sia direttamente che attraverso l'ausilio di agenzie e comunità educative, enti pubblici e privati, organismi civili ed ecclesiastici, con i quali può anche stipulare apposite convenzioni, nonché con ogni altra idonea iniziativa conforme ai suoi fini e alla legislazione italiana, regionale e comunitaria.

**Art.3**

Organi dell'Istituzione sono:

- 1) il Presidente
- 2) il Consiglio di amministrazione.

**Art.4**

Il Presidente del Consiglio ha la legale rappresentanza dell'Ente, presiede il consiglio di amministrazione, sovrintende all'attività istituzionale dell'ente e alla gestione del personale.

Convoca il Consiglio di amministrazione, ne dirige i lavori e dispone per l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

Adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione e quelli che gli siano stati delegati dal Consiglio.

In casi di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica nella prima riunione del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, esercita le sue funzioni il Vice Presidente, nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.

## Art.5

Il Consiglio di amministrazione si compone di n. 5 membri.



ART. 5 – Il consiglio di Amministrazione si compone di n. 5 membri.

Sono componenti: due consiglieri designati dal Sindaco della Città di Ragusa  
due consiglieri designati dal Vescovo della Diocesi di Ragusa  
un consigliere designato dall'Assessorato Regionale alla Famiglia,  
alle Politiche Sociali ed alle Autonomie Locali.

I Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.  
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il proprio Presidente.

## Art.6

I membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.  
La decadenza è pronunciata con atto deliberativo del Consiglio.

## Art.7

Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente, nonché a richiesta scritta e motivata di almeno tre dei suoi componenti.

Si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le funzioni di Segreteria del consiglio sono svolte dal Segretario dell'Ente e, in caso di sua assenza o impedimento, da un componente del Consiglio stesso nominato dal presidente.

Il Segretario provvede a redigere i verbali delle sedute, cura la loro sottoscrizione da parte del Presidente e dei componenti il Consiglio, nonché la tenuta e la conversazione degli stessi.

Il consiglio si riunisce di regola una volta al mese, previa convocazione scritta dei Consiglieri con la comunicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviarsi almeno cinque giorni prima della seduta.


E' facoltà del presidente convocare il consiglio, quando lo ravvisi necessario, entro termini abbreviati.

## Art.8

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e facoltà per la gestione dell'Ente; cura ogni opportuna iniziativa per la realizzazione dei suoi fini istituzionali e per assicurare la redditività del patrimonio.

In particolare il consiglio:

- a) nomina il vice presidente;
- b) adotta i regolamenti di amministrazione, di servizio interno e del personale;
- c) promuove, quando necessario, la modificazione dello Statuto e dei Regolamenti.
- d) delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi;
- e) delibera le forme concrete di realizzazione delle finalità dell'Istituzione, avvalendosi, se necessario, della consulenza di collaboratori esterni, determinandone compiti e modalità di svolgimento;
- f) delibera in ordine all'assunzione, sospensione e licenziamento del personale dipendente, determinando, altresì, il relativo trattamento giuridico ed economico;
- g) delibera in materia d'acquisti, forniture, alienazioni, locazioni, contratti e servizi in genere, nonché sulle convenzioni con altri enti;
- h) delibera sulle liti attive e passive e sulle transazioni;
- i) può delegare particolari materie a componenti del Consiglio di amministrazione;

- 
- l) ratifica i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente;  
m) delibera su ogni altra attività, sottoposta al suo esame dal presidente, che si ritenga vantaggiosa per il conseguimento dei fini dell'istituzione.

#### **Art.9**

Le cariche del Presidente e di Consigliere di amministrazione sono gratuite.

Il consiglio di amministrazione determina e delibera, altresì, il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai singoli consiglieri per specifiche attività loro demandate.

#### **Art.10**

Il patrimonio dell'Ente dall'immobile sito in Ragusa Corso Italia 101, con l'annessa Chiesa di Maria SS. Addolorata, idoneo e sufficiente a garantire il perseguimento delle attività statuarie.

L'Ente provvede ai propri scopi servendosi delle rendite del suo patrimonio.

Il patrimonio può essere incrementato con donazioni, lasciti ed erogazioni di contributi disposti da persone fisiche o da enti pubblici e privati, sia civili che ecclesiastici ai fini del miglior raggiungimento delle finalità dell'Istituzione.

#### **Art.11**

La Chiesa di Maria SS. Addolorata con i locali di pertinenza, di proprietà dell'Istituzione, è una Chiesa Rettoria aperta al culto pubblico e destinata, altresì, allo svolgimento di ogni altra attività compatibile con il carattere sacro dell'edificio.

I rapporti tra l'Ente e l'Autorità ecclesiastica competente sono regolati da apposita convenzione.

#### **Art.12**

Il Segretario dell'Ente predispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo per l'esame e l'approvazione da parte del Consiglio, rispettivamente entro il 30 settembre ed entro il 30 aprile. Il bilancio e il conto consuntivo dell'Ente sono sottoposti al preventivo parere dell'organo di revisione dei conti nominato dal Consiglio a norma di legge.

#### **Art.13**

Il servizio di Tesoreria dell'Ente, a titolo gratuito, è espletato di regola da un istituto bancario che svolga tale funzione nel territorio del Comune di Ragusa.

#### **Art.14**

Per tutto quanto non contemplato espressamente nel presente statuto valgono le norme della legislazione nazionale e regionale vigente.